P.I.

Variante N°4

PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI SANGUINETTO

Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale

Adeguamento normativo

tav. n.	1	6	

N. PROGR. 6

QUADRO D'UNIONE P.A.T.I.
BASSA PIANURA VERONESE

Adeguamento alla Delibera di Consiglio Comunale

progettista

arch. Arianno Avogaro
Vicolo Oratorio 1a
37121 Verona

DATA	SCALA
maggio 2025	

SINDACO	SEGRETARIO COMUNALE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PROGETTISTA
			ORDINE degli ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI della provincia di VERONA Arianna Avogaro n° 5[illegible] sezione A settore architettura ARCHITETTO

Art. 1 – Finalità del prontuario

1. Il presente Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale (brevemente citato nel presente allegato come "Prontuario") ha lo scopo di disciplinare le azioni progettuali e costruttive necessarie per dare le migliori possibili caratteristiche morfologiche, tipologiche e costruttive alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie e di ridurne, per quanto possibile, il loro impatto su tutte le componenti del territorio, consentendo altresì il più corretto possibile inserimento ambientale.
2. Il Prontuario costituisce parte integrante della Seconda Fase del Primo Piano degli Interventi (brevemente citato nel presente allegato come "PI") e delle relative Norme di Attuazione (brevemente citato nel presente allegato come "NTO del PI"), ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 11/2004.
3. Esso costituisce altresì integrazione al previgente Regolamento Edilizio (brevemente citato nel presente allegato come "RE"), per le parti compatibili e non in contrasto e definite di seguito "prescrizioni".

Art. 2 – Contenuti e ambito d'applicazione del prontuario

1. Il Prontuario contiene prescrizioni e raccomandazioni per la progettazione e l'attuazione delle trasformazioni edilizie e urbanistiche del territorio comunale.
2. Si applica perciò sia ai nuovi interventi, sia agli interventi sullo stato esistente.

Art. 3 – Limiti e validità del prontuario

1. Le prescrizioni hanno carattere normativo cogente e assumono efficacia immediata nei confronti dei soggetti pubblici e privati che operano sul territorio; esse integrano le prescrizioni delle NTO del PI; per le parti compatibili e non in contrasto.
2. Le raccomandazioni non hanno carattere prescrittivo, ma costituiscono indirizzo importante per la progettazione, per l'istruttoria delle domande di permesso di costruire e delle dichiarazioni di inizio di attività.
3. Per le attribuzioni, la composizione e il funzionamento della Commissione Edilizia integrata si applicano le norme del RE.

Art. 4 – Decoro degli spazi

1. Tutti gli spazi pubblici e privati devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano: devono pertanto avere specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile, piantumati, con le modalità del successivo articolo 21.
2. A tal riguardo il Responsabile dell'UTC ha la facoltà di prescrivere operazioni di manutenzione degli spazi e di conservazione del verde, nonché la rimozione di quanto possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.
3. L'impianto di segnaletica e cartellonistica commerciale è ammesso unicamente negli spazi indicati e/o predisposti dal Comune, nel rispetto delle caratteristiche urbane e ambientali; forma, dimensioni, materiali e aspetto devono essere conformi alle norme impartite dal Comune e alle prescrizioni dell'UTC, anche mediante la predisposizione di apposito Regolamento se mancante.
4. Il Responsabile dell'UTC, sentita la Commissione Edilizia, ha la facoltà di prescrivere la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi o pericolosi.
5. Ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, il Responsabile dell'UTC può indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi di legge e a spese dell'interessato.

6. Le prescrizioni del presente articolo si applicano con particolare attenzione agli spazi relazionali degli edifici vincolati e non vincolati del Centro Storico del capoluogo comunale.

Art. 5 – Decoro delle costruzioni

1. Tutte le costruzioni, anche preesistenti alla data di entrata in vigore del Prontuario, devono rispettare nel loro aspetto il decoro edilizio e inserirsi armonicamente nel contesto urbano.
2. A tal riguardo il Responsabile dell'UTC ha la facoltà di prescrivere l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature e simili) e la rimozione di elementi (apparecchi tecnologici, scritte, insegne, cartelli pubblicitari, decorazioni, coloriture, sovrastrutture e tralicci di ogni genere) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette.
3. Qualora edifici o parti di essi, visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento dell'ambiente, il Responsabile dell'UTC ha la facoltà di prescrivere la loro sistemazione.
4. Ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, il Responsabile dell'UTC può indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi di legge e a spese dell'interessato.
5. Le prescrizioni del presente articolo si applicano con particolare rigore agli edifici vincolati e non vincolati del Centro Storico del capoluogo comunale.

Art. 6 – Generalità degli spazi urbani

1. Oltre alle norme generali di cui al precedente articolo 4, le prescrizioni e le raccomandazioni di questo e degli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 si applicano agli spazi urbani, pubblici e privati, compresi nelle Zone Territoriali Omogenee "B", "C" e "F", come definite dal PI.

Art. 7 – Disciplina degli spazi pubblici urbani

1. Si raccomanda particolare cura nella progettazione e nella realizzazione degli interventi delle aree per l'istruzione, nelle aree per attrezzature d'interesse comune, negli spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport.
2. Le aree di cui al precedente comma 1 devono essere piantumate, secondo le prescrizioni del successivo articolo 21, o pavimentate con materiali drenanti, nonché arredate come al successivo articolo 8, sulla base di un progetto unitario.
3. Particolare cura deve essere dedicata agli spazi per il gioco dei bambini, con riguardo alla sicurezza.
4. Particolare cura deve essere dedicata alle cosiddette "piazzole ecologiche", con riguardo all'accessibilità, alla necessaria mimetizzazione e all'igiene.
5. Devono essere recuperati e mantenuti, per quanto possibile, i filari di alberi, le siepi, i vecchi muri di cinta, particolarmente in corrispondenza dei corridoi ecologici.
6. Si prescrive quanto segue.

A. <u>Elementi che sporgono dalle facciate e aggettano sul suolo pubblico</u>

A1. gli aggetti su spazi aperti al pubblico:
   a) fino a ml 4,50 di altezza (misurati sul punto più basso dell'aggetto) sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiedi, con sporgenze non superiori a cm 10;

b) oltre i ml 4,50 di altezza (misurati sul punto più basso dell'aggetto) sono consentiti, anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di ml. 1,40;

A2. debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:
   a) sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico, quando non costituiscano ostacolo al traffico e non limitino la visibilità; la loro altezza dal suolo dev'essere in ogni punto non inferiore a ml. 2,20 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede;
   b) lanterne, lampade, fanali, insegne e qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli edifici devono rispettare i limiti di sporgenza definiti dal presente articolo.

A3. I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, ad una altezza dal suolo inferiore a ml 4,50, devono potersi aprire senza sporgere dal paramento esterno.

A4. Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono ammesse le finestre in piano orizzontale a livello del suolo, per dare luce ad eventuali locali posti al piano seminterrato, purché siano ricoperte da elementi trasparenti a superficie scabra, staticamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo; eventuali e limitate sporgenze nei portici devono essere poste a non meno di ml 2,40 dal piano di calpestio.

B. Marciapiedi e percorsi ciclopedonali

B1. Nelle zone di intervento urbanistico preventivo obbligatorio, i marciapiedi e i percorsi ciclopedonali costituiscono opera di urbanizzazione primaria, il cui onere è a carico della ditta lottizzante.

B2. Anche per le zone a intervento edilizio diretto, la costruzione dei marciapiedi e dei percorsi ciclopedonali sono a carico del proprietario dell'area, in prosieguo di quelli esistenti, con il rispetto degli allineamenti, delle dimensioni, dei materiali e delle modalità costruttive; qualora non esistano marciapiede o percorsi ciclopedonale sui lotti adiacenti quello interessato dall'intervento, è a carico del proprietario dell'area la cessione gratuita degli spazi necessari per la futura realizzazione del marciapiede o del percorso ciclopedonale.

B3. Il Responsabile dell'UTC fissa i termini di inizio e ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi di legge e a spese dell'interessato.

B4. Le opere di manutenzione dei marciapiedi e dei percorsi ciclopedonali, gravati da servitù di pubblico passaggio, sono a carico del Comune, salve diverse pattuizioni convenzionate e/o oggetto di atto unilaterale d'obbligo da parte della ditta richiedente.

C. Portici e porticati

C1. I portici, i porticati e i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti e ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario.

C2. Il pavimento deve essere costruito con materiale riconosciuto idoneo dal Comune e consequenziale a quello del marciapiede e/o portico limitrofo.

C3. Le opere di manutenzione sono a carico del proprietario.

C4. Il Responsabile dell'UTC fissa i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e si riserval'intervento sostitutivo ai sensi di legge e a spese dell'interessato.

C5 Sono a carico del proprietario l'installazione dell'impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti, secondo modalità e tipi stabiliti dal Comune.

C6. L'ampiezza dei portici, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può essere minore di ml 2,00; l'altezza non deve essere inferiore a ml 2,70.

Art. 8 – L'arredo urbano

1. S'intende per "arredo urbano" il complesso di interventi progettuali e operativi tesi a rendere quanto più possibile piacevoli e confortevoli gli spazi urbani.
2. L'arredo urbano riguarda non solo gli spazi pubblici (Zone Territoriali Omogenee "F" e spazi per la mobilità), ma anche gli spazi privati.
3. È costituito concretamente da oggettistica (panchine, sedute, cestini, fioriere, fontane, portabiciclette, dissuasori fisici della sosta), da costruzioni speciali (monumenti, bus-stop), da pavimentazioni, da apparecchiatura tecnologiche (cabine elettriche, cabine telefoniche, pali e lampioni per la pubblica illuminazione), da segnaletica e cartellonistica (toponomastica, commerciale e turistica).
4. Si applicano le norme del precedente articolo 4 e si raccomanda una particolare cura nella scelta di oggettistica (costruzioni speciali, pavimentazioni, apparecchiature, segnaletica e cartellonistica): essa deve essere una scelta progettuale, non improvvisata e casuale e corrispondente ai caratteri dell'intorno territoriale.
5. Il Responsabile dell'UTC ha la facoltà di prescrivere l'interramento delle linee aeree elettriche e telefoniche, ove funzionalmente e tipologicamente possibile.
6. Si prescrive il divieto di cartellonistica commerciale lungo le strade urbane, diversa da quella ammessa sulle facciate degli edifici, e comunque fuori degli spazi indicati dal Comune.
7. Il Comune ha la facoltà di imporre particolari forme, dimensioni, materiali e colori.

Art. 9 – Il colore

1. Particolare cura deve essere dedicata alla scelta dei colori; in mancanza di uno specifico piano colore se ne prescrive la precisa individuazione, anche mediante campionatura, in occasione della presentazione dei progetti edilizi e della attuazione degli interventi.
2. Il Responsabile dell'UTC ha la facoltà di prescrivere taluni colori o di vietarne altri, sulla scorta delle cromie esistenti.

Art. 10 – Disciplina dell'edificato

1. L'edificato esistente, le trasformazioni dell'edificato esistente e l'edificato nuovo devono essere coerenti con le NTO del PI, con il RE e con le norme del precedente articolo 5.
2. Per tutto l'edificato si raccomanda il rispetto delle NTO e del R.E. del PI per i centri storici, per quanto possibile e per quanto applicabili.
3. Si prescrive quanto segue.

A. Coperture

A1. Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse figurativo; esse devono pertanto essere progettate e realizzate in relazione alle caratteristiche dell'ambiente circostante.

A2 Soltanto in caso di rilevante conformazione architettonica del fabbricato, sono ammesse coperture diverse da quelle a due falde.

A3. Sono raccomandati ed eventualmente prescritti i coppi di laterizio a canale tondo per i fabbricati limitrofi al centro storico del capoluogo e/o le tegole laterizie per tutti gli altri.

A4. Gli elementi sporgenti oltre le coperture (camini, abbaini, antenne e simili) devono essere correlati architettonicamente al fabbricato ed eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.

A5. Particolare cura deve essere dedicata alla progettazione e all'installazione di pannelli solari, fotovoltaici e simili, che devono essere di norma di tipo

"integrato" e composti nelle coperture in forme preordinate e allineate ortogonalmente al colmo.

B. Scale esterne

B1. Sono ammesse le scale esterne soltanto fino al primo piano agibile rispetto alla quota zero di imposta del fabbricato rispetto all'area esterna di pertinenza o alla strada e/o marciapiede prospiciente il lotto, come definito dalle NTO del PI.

B2. Fanno eccezione le scale di sicurezza, imposte dalla v igente normativa antincendio.

Art. 11 – Disciplina degli spazi privati

1. Oltre alle norme generali di cui al precedente articolo 4, si raccomanda particolare cura nella progettazione e nella realizzazione degli interventi nelle aree private.
2. Si applicano negli ambiti vincolati le prescrizioni della Soprintendenza.
3. Si prescrive quanto segue.

A. Recinzione degli spazi privati

A1. Per le recinzioni degli spazi privati valgono le seguenti prescrizioni:

a) entro i limiti delle z.t.o. "A", "B", "C", le recinzioni delle aree private devono essere realizzate con siepi, muri, cancellate, grigliati e simili e non superare l'altezza totale di ml 1,50 misurata dalla quota media del piano stradale prospiciente il lotto di intervento o dal piano di campagna; la parte cieca di muratura non deve superare l'altezza massima di ml 0,50 misurata come sopra;

b) entro i limiti delle zone a intervento urbanistico preventivo obbligatorio, il Responsabile dell'UTC può imporr l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie;

c) entro i limiti delle z.t.o. "D" l'altezza totale non può superare ml 3,00 e può essere cieca sui lati perimetrali confinanti con altre proprietà ad esclusione dei lati prospicenti la pubblica via o aree a destinazione pubblica

d) entro i limiti della z.t.o. "E" e negli spazi ambientalmente rilevanti, di cui al successivo articolo 17, le recinzioni sono limitate alla sola area di pertinenza dell'abitazione e devono essere trasparenti, in modo da permettere il passaggio di aria, acqua e luce; non possono superare l'altezza totale di ml 1,50 dal piano stradale prospiciente l'accesso al fondo o dal piano di campagna; è ammessa una sottostante parte cieca di muratura, non più alta di 0,50 ml, misurati come sopra.

A2. Si applicano le norme dell'articolo 26 del DPR 16 dicembre 1992, n° 495 "Regolamento di esecuzione del Codice della Strada".

B. Costruzioni accessorie

B1. Si applicano le norme delle NTO e del RE.

C. Giardini

C1. Si applicano le norme delle NTO e del RE e quelle del successivo articolo 21.

D. Orti

D1. È sempre ammesso l'orto tradizionale, a servizio della residenza.

E. Parcheggi Privati

E1. Le aree a parcheggio di uso privato debbono essere mantenute in perfetto stato di conservazione, sia per quanto riguarda le pavimentazioni, sia per quanto riguarda la segnaletica orizzontale e verticale.

E2. Il Comune può imporre la sistemazione e il ripristino dell'area per il decoro degli spazi el'incolumità dei cittadini.

Art. 12 – Centro storico / Generalità

1. Oltre alle NTO del PI, che costituiscono prescrizioni inderogabili, si applicano al centro storico, coincidente con la z.t.o. “A” del PI, nonché ai complessi monumentali esistenti, vincolati o non vincolati, e alle loro pertinenze scoperte, le norme dei precedenti articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11.

Art. 13 – Spazi produttivi / Generalità

1. Sono spazi produttivi le zone territoriali omogenee “D” del PI, nonché le aree di pertinenza delle attività produttive in zona impropria, così come individuate o disciplinate dal PI.

Art. 14 – La qualità urbana degli edifici e degli spazi produttivi

1. Si applicano agli spazi inedificati pubblici e privati le norme del precedente articolo 4 e delle NTO del PI, in particolare sull’uso del verde (anche per la minimalizzazione degli edifici) e del colore, delle recinzioni e della segnaletica.
2. Si applicano agli edifici produttivi le norme del precedente articolo 5 e delle NTO del PI, in particolare sulla progettazione in altezza e sull’occupazione degli spazi fra edificio ed edificio.
3. Per le attività produttive in zona impropria si applicano con particolare rigore le NTO del PI.
4. Si applicano per le recinzioni le prescrizioni del precedente articolo 11.A1.c; quando non sia prospiciente spazi pubblici, per la recinzione è consentita l’altezza massima di 3,00 ml, a condizione che la recinzione sia mimetizzata con piante rampicanti.

Art. 15 – Spazi aperti / Generalità

1. Sono spazi aperti le parti del territorio comunale classificate come z.t.o. “E”, destinate all’agricoltura.

Art. 16 – L’edificazione negli spazi aperti

1. Si applicano per le zone dell’articolo precedente le NTO del PI, nonché le norme del precedente articolo 4.
2. I progetti degli interventi in queste zone debbono essere accompagnati dalla proposta di sistemazione dell’intero fondo, con la dimostrazione del consumo di superficie agricola utilizzata.
3. Il vincolo di non edificabilità è prescritto dalla vigente normativa in materia.
4. Si applicano per le recinzioni le prescrizioni del precedente articolo 11.A1.d.

Art. 17 – Spazi destinati alla mobilità / Generalità

1. Le norme che seguono si applicano alla viabilità nuova ed esistente di competenza comunale, pubblica e privata, nonché ai parcheggi e ai percorsi ciclopedonali.

Art. 18 – Strade urbane residenziali

1. Le modalità di attuazione di una corretta mitigazione si applicano solo alle strade urbane di quartiere e alle strade locali, così come definite dall'articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con DLgs 30 aprile 1992, n° 285.
2. La strada deve avere un'immagine accogliente ed essere gradita a chi la percorre sia veicolarmente che pedonalmente; la qualità urbana deve essere conseguita mediante alberi, cespugli e fiori, varietà delle pavimentazioni, arredo urbano di buona qualità.
3. Deve essere regolamentata la circolazione dei veicoli, con la posa di ostacoli e di dissuasori per limitare la velocità e scoraggiare la sosta abusiva.
4. Auto e motoveicoli devono procedere a bassa velocità, con la costituzione di zone a velocità limitata (zone 30 km/h).
5. La sosta è autorizzata soltanto negli spazi contrassegnati, secondo le disposizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Art. 19 – Ottimizzazione dei percorsi ciclopedonali

1. Per i percorsi ciclopedonali in sede propria, sia conformi alla norma (vere e proprie piste ciclopedonali), sia non conformi (ma comunque protetti), s'impone l'adozione di un piano urbano della circolazione, con il ridisegno delle sezioni stradali, l'istituzione delle zone a traffico limitato, delle zone a 30 km/h max, delle zone interdette al traffico, dei sensi unici.

Art. 20 – Protezioni

1. Adeguate provvidenze devono assicurare la massima possibile protezione degli utenti degli spazi urbani fronteggianti strade aperte al traffico.

Art. 21 – Piantumazione degli spazi / Alberi, siepi e arbusti

1. Tutti gli spazi scoperti non pavimentati, in prossimità e al servizio degli edifici pubblici e privati, debbono essere sistemati e mantenuti a prato, eventualmente piantumato con alberi, siepi e arbusti.
2. La scelta delle specie deve essere rispettosa delle caratteristiche morfologiche e delle condizioni ecologiche locali.
3. Si applicano le norme che seguono.

A. Verde per la viabilità

A1. La piantumazione dei margini delle strade pubbliche e private deve utilizzare tipologie specifiche di alberi e di siepi.

A2. Sono tipologie specifiche le seguenti specie: Acer campestris, Robinia pseudoacacia,Fraxinus oxycarpa, Populus italica, Rosa canina, Viburnum opulus, Viburnum lontana, Gleditsia triacanthos, Ulmus minor, Populus alba, Populus nigra, Platanus hybrida.

B. Verde lungo i corsi d'acqua

B1. La piantumazione delle sponde delle acque pubbliche deve utilizzare tipologie specifiche di alberi, di siepi e di arbusti.

B2. Sono tipologie specifiche le seguenti specie: Cornus sanguinea, Frangula alnus, Salix triandra, Salix cinerea, Salix purpurea, Sambucus nigra, Viburnum opulus, Crataegus oxyacantha, Crataegus azarolus, Crataegus pyracantha, Corylus avellana, Cornus mas, Hedera helix, Ligustrum vulgaris, Malus sylvetris, Morus alba, Prunus avium, Prunus cerasus, Robinia pseudacacia.

C. Verde ornamentale per parchi e giardini

C1. La piantumazione dei parchi pubblici e dei giardini privati deve utilizzare tipologie specifiche di alberi, siepi e arbusti.

C2. Sono tipologie specifiche le seguenti specie: Populus italica, Populus alba, Quercus robur, Fraxinus oxycarpa, Acer campestris, Crataegus oxyacantha, Viburnum opulus, Viburnum tinus, Buxus sempervirens, Fraxinus ornus, Prunus avium, Liriodendron tulupifera, Cercis siliquastrum, Quercus ilex, Pittosporum tobira, Cotinus coggygria, Eleagnus x ebbingei, Phyladelphus coronarius, Nandina domestica.

Art. 22 – Riduzione degli inquinamenti

1. Allo scopo di mitigare per quanto possibile le ricadute ambientali, tutti gli interventi edilizi devono rispettare non solo le norme in materia, ma anche le buone regole dell'arte e i criteri di massima prudenza.
2. La gestione delle attività nel centro storico e negli spazi urbani deve evitare ogni forma di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Art. 23 – Protezione dagli inquinamenti

1. Tutti gli interventi edilizi devono attivare adeguate provvidenze a tutela degli utenti, a protezione da ogni agente d'inquinamento, di origine naturale come il radon, e di origine antropica come il rumore o i campi elettromagnetici.
2. Si applicano le norme delle NTO e del RE.

Art. 24 – Entrata in vigore del prontuario

1. Il Prontuario, parte integrante del PI, entra in vigore con l'approvazione del PI.

Art. 25 – Varianti al prontuario

1. Le varianti al Prontuario seguono le stesse procedure delle varianti al PI.

INDICE

Art.	1 - Finalità del prontuario.	1
Art.	2 - Contenuti e ambito d'applicazione del prontuario	1
Art.	3 - Limiti e validità del prontuario.	1
Art.	4 - Decoro degli spazi	1
Art.	5 - Decoro delle costruzioni	2
Art.	6 - Generalità degli spazi urbani	2
Art.	7 - Disciplina degli spazi pubblici urbani	2
Art.	8 - L'arredo urbano	4
Art.	9 - Il colore	4
Art.	10 - Disciplina dell'edificato	4
Art.	11 - Disciplina degli spazi privati	5
Art.	12 - Centro storico/Generalità	6
Art.	13 - Spazi produttivi/ Generalità	6
Art.	14 - La qualità urbana degli edifici e degli spazi produttivi	6
Art.	15 - Spazi aperti/ Generalità	6
Art.	16 - L'edificazione negli spazi aperti	6
Art.	17 - Spazi destinati alla mobilità/ Generalità	6
Art.	18 - Strade urbane residenziali	6
Art.	19 - Ottimizzazione dei percorsi ciclopedonali	7
Art.	20 - Protezioni	7
Art.	21 - Piantumazioni degli spazi/ Alberi, siepi e arbusti	7
Art.	22 - Riduzione degli inquinamenti	8
Art.	23 - Protezione dagli inquinamenti	8
Art.	24 - Entrata in vigore del prontuario	8
Art.	25 - Varianti al prontuario	8